



Statuto.

STATUTO SOCIETÀ CANOTTIERI LECCO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022

INDICE

Sommario

Art. 1 - Costituzione e scopo della Società	2
Art. 2 - Organi della Società e Colori Sociali	2
Art. 3 - Soci.....	2
Art. 4 - Ammissione dei Soci	4
Art. 5 - Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari	4
Art. 6 - Accesso alla Sede.....	5
Art. 7 - L'Assemblea	5
Art. 8 - Consiglio Direttivo.....	6
Art. 9 - Elezione del Consiglio Direttivo.....	6
Art. 10 - Attività e poteri del Consiglio Direttivo	6
Art. 11 - Collegio dei Revisori.....	7
Art. 12 - Il Presidente	7
Art. 13 - Cariche sociali.....	8
Art. 14 - Sezioni Sportive.....	8
Art. 15 - Risorse economiche	8
Art. 16 - Durata della Società	8
Art. 17 - Clausola compromissoria	9

Art. 1 - Costituzione e scopo della Società

La Società Canottieri Lecco, Associazione Sportiva Dilettantistica, costituita il 2 ottobre 1895 da illuminati Cittadini Lecchesi, con sede in via Nullo n. 2, Lecco, (Italia), associazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e delle norme che regolano gli enti non commerciali, intende uniformarsi nella svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative e ha per scopo:

- a) il miglioramento fisico e morale della gioventù e dei Soci;
- b) la pratica e la diffusione, anche a Scopo formativo, in via principale del Canottaggio, degli altri sport acquatici, nonché di altri sport atletici consentiti dall'ambiente, dalle attrezzature e dalle risorse disponibili, nell'ambito delle rispettive Federazioni Nazionali, e sempre a livello dilettantistico;
- c) l'acquisizione e la gestione di strutture e attrezzature idonee alla pratica degli sport;
- d) l'organizzazione e la partecipazione a gare, nonché l'attuazione di attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale;
- e) la promozione e l'attuazione di Interventi diretti alla formazione tecnica nel campo degli sport di cui al punto b);

L'Associazione opererà, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati per il perseguimento dello scopo sociale con finalità di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti;

Potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopradette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione accetta di conformarsi alle norme direttive del CONI - CIO - delle Federazioni Sportive - degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, ai quali la stessa è libera di aderire.

Art. 2 - Organi della Società e Colori Sociali

Gli organi della Società. sono

- L'assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo (di seguito anche C.D.)
- Il Collegio dei Revisori

I colori sociali sono celeste-azzurro.

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Art. 3 - Soci

Possono fare parte della Società coloro che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art. 4.

I Soci hanno diritto all'accesso alla Società, all'uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso di attrezzature sociali per la pratica dello Sport.

I Soci partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e dei regolamenti sociali.

I Soci sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Benemeriti
- c) Soci Vitalizi;
- d) Soci Atleti.

- a) Soci Ordinari (persone fisiche) - Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci, con modalità e tempistiche definite dal Regolamento Sociale.

In caso di ritardato pagamento il C.D. potrà applicare una tassa di mora.

Per quanto concerne l'ammontare della quota annuale, vengono istituite le seguenti sotto-categorie di soci ordinari, a quota ridotta:

- a1) Soci Ordinari Familiari - La qualifica di Soci Ordinari Familiari è riservata agli appartenenti allo stesso gruppo familiare (coniugi e figli) all'interno del quale uno dei coniugi sia già iscritto come Socio Ordinario, Benemerito o Vitalizio. I figli restano nell'ambito dei Soci familiari fino all'età di 24 anni. I Figli dei soci, fino al compimento dei 4 (quattro) anni di età possono essere iscritti quali Soci familiari e sono esentati dal pagamento della quota. I figli dei Soci di età tra 4 (quattro) anni e fino all'anno di compimento dei 10 (dieci) anni, vengono iscritti come Soci Familiari con un pagamento di quota ridotta a 2/10 (due decimi) di quella ordinaria. I figli dei Soci di età tra gli 11 (undici) anni e fino al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) anni, saranno iscritti come Soci Familiari con una quota ridotta a 5/10 (cinque decimi) della ordinaria. A partire dal terzo figlio, le predette quote sono ridotte ulteriormente a 5/10 (cinque decimi) dagli anni quattro agli anni dieci e dagli anni undici agli anni ventiquattro. L'ammontare della quota annuale del coniuge familiare è ridotto a 6/10 (sei decimi) della quota ordinaria. Dal raggiungimento dei 24 (ventiquattro) anni di età, i figli dei Soci potranno essere iscritti come Soci Ordinari.
- a2) Soci Ordinari Fedeli - sono Soci Ordinari Fedeli coloro che abbiano corrisposto almeno 30 (trenta) annualità consecutive entro il 31.12.2014. Dalla data dell'1.01.2015, saranno considerati Soci Ordinari Fedeli coloro che, compiuti i 50 anni di età, abbiano corrisposto almeno 30 (trenta) annualità consecutive; tali soci dovranno corrispondere una quota ridotta a 6/10 della quota ordinaria.
- a3) Soci Ordinari Anziani - i Soci di età superiore a 70 (settanta) anni, potranno essere ammessi al pagamento di una quota ridotta a 6/10 (sei decimi) di quella ordinaria, a giudizio insindacabile del C.D. Per i Soci di età superiore ad 80 (ottanta) anni, la quota verrà ridotta a 3/10 (tre decimi).
- a4) Soci Ordinari Giovani - Sono ammessi, quali soci ordinari giovani, le persone di età compresa tra 14 (quattordici) anni e 24 (ventiquattro) anni. Per i minori di anni 18, è necessario l'assenso di un genitore sulla domanda di ammissione. La quota prevista corrisponderà a 6/10 della quota ordinaria.
- b) Soci Benemeriti (persone fisiche e od Enti) - Sono nominati dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi della Società o per meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale.
- c) Soci Vitalizi - Sono Soci Vitalizi coloro che hanno conseguito tale qualifica fino alla data di oggi.
- d) Soci Atleti - Sono coloro che svolgono attività agonistica con i colori sociali. A giudizio del Consiglio Direttivo i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

I Soci che soggiureranno all'estero per la frequenza ad anni scolastici sono esonerati dal pagamento della quota sociale per l'anno successivo a quello dell'inizio del soggiorno all'estero e per gli eventuali anni di soggiorno all'estero.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle Attività svolte dalla Canottieri nonché della stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso la Società e comunque di pertinenza della stessa. Sono altresì

informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare della stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.

I Soci dovranno prestare particolarmente attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare la Canottieri ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali. L'attività di volontariato dei Soci nell'ambito dei Sodalizio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; la Società entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Società.

Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 4 - Ammissione dei Soci

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà:

- a) presentare domanda controfirmata da due Soci e corredata da fotografia e da copia di un documento di identità in corso di validità; tale domanda dovrà stare affissa per otto giorni all'albo sociale e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. La domanda dei Soci di età inferiore ai 18 anni dovrà essere controfirmata da un genitore.
- b) essere di specchiata moralità;
- c) pagare la tassa di ammissione stabilita.

Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità della Società, di accettare il presente Statuto e i regolamenti sociali.

L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e deve garantire la effettività del rapporto, esclusa espressamente la possibilità di una temporanea partecipazione alla vita sociale.

Art. 5 - Perdita della qualifica di Socio e provvedimenti disciplinari

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno (per gli atleti tale disposizioni è subordinata alle norme federali vigenti);
- b) per radiazione, che viene pronunciata dal C.D. contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro o fuori della Società, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della Società; la radiazione non dá luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata.
- c) per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con la Società. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il Socio moroso decaduto dalla qualifica di Socio.

I Soci dimissionari a dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme dell'articolo 4 del presente Statuto.

I Soci morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate.

Il Socio radiato può presentare domanda di riammissione alla Società solo dopo cinque anni dalla radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente, in persona dei Presidente in carica, nei Confronti dei Soci radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolite o di altre obbligazioni contratte con la Società.

A carico dei Soci il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- c) la radiazione.

In caso di necessità di provvedimenti disciplinari di urgenza, ossia ammonizione e sospensione, e

in attesa di convocazione del consiglio Direttivo, il Presidente potrà deliberare di interrompere la frequenza alla sede di un Socio, per un periodo massimo di giorni 15 (quindici).

Art. 6 - Accesso alla Sede

L'accesso alla Sede Sociale e l'uso delle strutture ed attrezzature sociali sono riservati ai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'accesso e l'uso di attrezzature sociali a non Soci, per un tempo definito. In particolare può consentire, delegando a ciò il Presidente, l'accesso ai partecipanti a corsi, allenamenti e manifestazioni indette dalle Sezioni Sportive. Costoro dovranno sottoscrivere l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Sociale.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è Ordinaria e Straordinaria.

La Convocazione di Assemblee, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, che dovranno avanzare domanda al Presidente della Società proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci è effettuata con avviso esposto all'albo sociale e pubblicato on line almeno 15 (quindici) giorni prima, contenente l'ordine del giorno.

Hanno diritto di voto i Soci che abbiano compiuto gli anni 18.

Nelle Assemblee non sono ammesse deleghe.

La Convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del C.D., entro il mese di giugno di ciascun anno.

L'Assemblea Ordinaria delibera in ordine a:

- 1) relazioni e bilanci preventivi e consuntivi;
- 2) determinazione delle quote sociali per l'anno successivo a quello dell'Assemblea;
- 3) nomina del Consiglio Direttivo;
- 4) nomina dei Revisori dei Conti e del loro Presidente.

L'Assemblea Ordinaria s'intende validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti trascorsa un'ora dalla convocazione.

Essa delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Le Assemblee Ordinarie sono presiedute da un Socio nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; il Presidente dell'Assemblea chiama un socio a fungere da Segretario e nomina due scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine a:

- 1) Modifiche dello Statuto: dovranno venir deliberate a maggioranza relativa dei presenti e con l'intervento di almeno 1/10 dei Soci aventi diritto al voto. Mancando tale quorum le modifiche dello Statuto potranno farsi in seconda convocazione sempre a maggioranza relativa dei presenti, quando il numero degli intervenuti rappresenti almeno 1/20 dei Soci aventi diritto a voto.
- 2) Scioglimento della Società: lo scioglimento della Società non potrà avere luogo che in seguito a deliberazioni prese in Assemblea straordinaria a tal luogo convocata con l'intervento di 3/4 dei Soci aventi diritto a voto e con l'approvazione di 2/3 dei votanti. Tali maggioranze rimarranno obbligatorie anche in caso di seconda convocazione.

Le Assemblee Straordinarie sono presiedute da un Socio nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto a voto. Il Presidente dell'Assemblea chiama un Socio a fungere da Segretario e nomina due Scrutatori; è necessaria la presenza di un Notaio.

Di ogni Assemblea Straordinaria si dovrà redigere un verbale firmato dal Notaio, dal Presidente,

dal Segretario e dai due Scrutatori.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

La Società è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i Soci di età superiore ai 18 anni e con almeno tre anni di iscrizione.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione alla società.

I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Possono inoltre nominare un Segretario anche al di fuori del loro ambito.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Non possono far parte del consiglio Direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte delle Federazioni Italiane competenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa.

In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che, per tre volte consecutive, risulterà assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intenderà decaduto dalla carica.

Art. 9 - Elezione del Consiglio Direttivo

L'elezione del nuovo C.D. avviene nel corso dell'Assemblea Ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del C.D. in carica.

Per la sua elezione viene predisposta una unica lista compilata in ordine alfabetico a cura del Consiglio Direttivo uscente comprendente tutti i nominativi dei Soci che, dichiarandosi disponibili a ricoprire la carica, ne abbiano fatta espressa richiesta al Consiglio Direttivo uscente entro le ore 21 del quinto giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni Socio in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può candidarsi per un solo organo sociale. Le preferenze da esprimere dovranno essere al massimo tante quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere; le schede con un numero maggiore dovranno ritenersi nulle.

Risulteranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevarrà il candidato con maggior anzianità Sociale. Se nel corso del periodo di permanenza in carica degli organi sociali venissero a mancare uno a più membri, questi verranno sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo con quei candidati che hanno ottenuto un numero di preferenze immediatamente inferiore a quello degli eletti da sostituire.

I membri subentranti scadono dal mandato contemporaneamente alla scadenza dell'organo sociale. Nell'impossibilità di attuare dette modalità il Consiglio Direttivo può cooptare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che li dovrà eventualmente ratificare.

Il limite massimo delle sostituzioni è di 4 componenti.

Oltre detto limite il Consiglio Direttivo decade automaticamente e il Presidente, entro 60 giorni, convocherà l'Assemblea per il rinnovo totale dell'organo che durerà solo fino alla scadenza originariamente prevista.

Il C.D. entrante assumerà la responsabilità della Società al 1° gennaio successivo.

Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi Consiglieri sono invitati alle riunioni del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione della Società.

Il bilancio dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'Assemblea Ordinaria dal Consiglio uscente mentre il bilancio di previsione sarà elaborato dal nuovo C.D., con la collaborazione dei Consiglieri uscenti.

Art. 10 - Attività e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori. Sono compiti del Consiglio Direttivo

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
- b) adottare procedimenti disciplinari;
- c) determinare l'eventuale adeguamento della quota sociale nei limiti della variazione annuale ISTAT, determinarne tariffe dei diversi servizi, compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, dare mandati di consulenza;
- d) approvare il programma sportivo della Società e quello per la preparazione tecnica degli atleti;
- e) costituire le varie Sezioni Sportive per gli sport compresi negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le Modalità di iscrizione, nominarne i direttori sportivi scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo (in tal caso essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultativo qualora vengano espressamente invitati);
- f) deliberare la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie,
- g) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti sociali;
- h) stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi, del materiale nautico e delle strutture in genere;
- i) decidere di tutte le questioni che interessano la Società e i Soci; inoltre il C.D. ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli Soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;
- l) curare il buon andamento finanziario della Società, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle Sezioni Sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico della Società che dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea;
- m) aprire e chiudere rapporti di conto corrente con gli istituti bancari, sottoscrivere e definire affidamenti, aperture di linee di credito, stipulare mutui e quanto altro necessario per il buon funzionamento della Società;
- n) deliberare l'ammissione di "ospiti onorari", ossia quei cittadini italiani che ricoprono particolari incarichi istituzionali per la durata del loro incarico.
- o) determinare il numero massimo degli associati secondo quanto previsto dal regolamento vigente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

I Revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea tra tutti i Soci che siano in possesso di idonea qualifica professionale.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri.

Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione della Società. Rilevando irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo e possono chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo stesso per i necessari provvedimenti.

Ogni componente il Collegio dei Revisori che per tre volte consecutive si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

Il venir meno anche di uno solo dei tre componenti comporta la decadenza dell'intero Collegio.

Il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni convocherà l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo totale dell'Organo, che resterà in carica solo fino alla scadenza originariamente prevista.

Le cariche non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige la Società e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente o i Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le cariche non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 13 - Cariche sociali

I Soci che ricoprono una carica sociale, con il solo fatto dell'accettazione di essa, si intendono impegnati moralmente e materialmente al miglior svolgimento dell'incarico ricevuto, con le conseguenti responsabilità che ne derivano.

Art. 14 - Sezioni Sportive

La pratica dello sport dilettantistico a livello agonistico avviene nelle Sezioni Sportive che vengono istituite dal C.D. Le Sezioni Sportive sono affiliate alle relative Federazioni Nazionali. Ogni Sezione Sportiva è diretta da un Consigliere responsabile, nominato dal C.D. che risponde al Consiglio medesimo del buon andamento della Sezione Sportiva, dei risultati conseguiti, dell'utilizzo dei fondi affidati alla Sezione stessa, della disciplina all'interno delle strutture e della sicurezza nell'esercizio dell'attività.

Ogni Sezione Sportiva si dota della struttura organizzativa che ritiene più idonea alla propria attività, con l'approvazione del C.D.

Gli incarichi più significativi, quali il Direttore Sportivo, il Direttore tecnico e l'Allenatore, devono ottenere lettera di conferma da parte del Presidente.

La Sezione Sportiva può avvalersi, oltre all'opera dei Soci Volontari e subordinatamente all'approvazione del C.D., anche dell'opera di personale dipendente, di professionisti in regime di lavoro autonomo e di collaboratori. La Sezione Sportiva elabora ogni anno un programma di massima della propria attività, da sottoporre all'approvazione del C.D., e al termine della stagione agonistica relaziona il C.D. sui risultati conseguiti.

Art. 15 - Risorse economiche

La società trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi versati da Atleti e Soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) locazione di beni immobili e mobili di proprietà della Società;
- l) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 226.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui la Società potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dall'art. 20 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Il patrimonio della Società, in caso di suo scioglimento per qualunque causa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero ai soli fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'Assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

Art. 16 - Durata della Società

La durata della Società è illimitata.

Art. 17 - Clausola compromissoria

I Soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro eventuali contestazioni con la Società. Fatto salvo il diritto di azione legale della Società per il recupero dei propri crediti nei confronti dei soci morosi e/o radiati, tutte le controversie che dovessero insorgere tra Società e Atleti saranno sottoposte al giudizio inappellabile del Presidente della Federazione competente o di persona da quest'ultimo delegata, quale arbitro amichevole compositore, mentre le eventuali controversie che potessero insorgere fra Società e Soci non atleti verranno decise, in via inappellabile, da un arbitro amichevole compositore, esonerato da formalità di giudizio, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecco.